



# Istituto di Istruzione Superiore "Giorgio Asproni" – "Enrico Fermi"

Istituto Tecnico settori Tecnologico ed Economico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

C.M. CAIS02700R, C.F. 90036560929, e-mail: [cais02700r@istruzione.it](mailto:cais02700r@istruzione.it); [cais02700r@pec.istruzione.it](mailto:cais02700r@pec.istruzione.it)

Sede "Is Arruastas": Via G.Falcone, 7 - 09016 Iglesias (SU) - Tel. 0781-22563

Sede "Giorgio Asproni": Via Roma, 45 - 09016 Iglesias (SU) - Tel. 0781-22304

Circolare n° 22  
Iglesias, 19 settembre 2024

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
AL DSGA  
SITO WEB  
S E D E

**Oggetto:** Vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA.

Per dovere di servizio, si riportano all'attenzione delle SS.LL. in indirizzo le indicazioni sulla vigilanza degli alunni e sulla responsabilità che di conseguenza grava sull'Istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

**Si sottolinea, pertanto, l'obbligo di attenersi alle disposizioni sotto riportate.**

La vigilanza sugli studenti costituisce un preciso obbligo per il personale interessato, discendendo dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

**L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività** e nell'ambiente scuola si esercita nelle seguenti situazioni:

- ingresso degli studenti nell'edificio scolastico;
- svolgimento delle attività didattiche;
- cambi di turno dei docenti;
- intervallo/ricreazione;
- vigilanza sugli studenti bisognosi di assistenza;
- vigilanza durante l'uscita dall'Istituto;
- svolgimento delle attività di Scienze Motorie;
- trasferimenti degli alunni in occasione di visite didattiche, etc.;
- viaggi di istruzione.

## **VIGILANZA ALL'INGRESSO**

La vigilanza all'ingresso dell'edificio scolastico è garantita dai collaboratori scolastici dalle ore 8:20; nei casi di pioggia l'ingresso degli studenti sarà anticipato per quanto possibile e la vigilanza sarà assicurata dal collaboratore scolastico in servizio presso i corridoi in cui si affacciano le aule.

## **VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' DIDATTICA**

Il responsabile della vigilanza è il docente nell'unità oraria di riferimento e nel luogo in cui l'attività si svolge (aula, laboratorio, palestra ecc.).

Il docente in servizio alla prima ora di lezione è tenuto alla presenza in aula alle ore 8:25 (CCNL). Il docente che durante lo svolgimento dell'attività didattica si allontana, non per futili motivi, prima di allontanarsi, deve incaricare il collaboratore scolastico in servizio nel reparto di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico è direttamente responsabile per i danni subiti dagli studenti in caso di omessa vigilanza. Qualora all'inizio della lezione il docente risulti assente, il collaboratore scolastico dovrà immediatamente comunicare al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore l'assenza del docente, assicurando la vigilanza per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

**Al cambio d'ora non è consentito agli studenti lasciare la propria aula, sarà cura del docente subentrante concedere il permesso di uscire.**

É concesso agli studenti di allontanarsi dalla classe per periodi di tempo molto brevi e in nessun caso deve essere concesso allontanarsi dal corridoio in cui è situata la classe di pertinenza, se non per motivate e urgenti richieste caratterizzate da esigenze eccezionali; in questo caso lo studente dovrà esplicitare al docente presente in classe la meta da raggiungere e il motivo dello spostamento; il docente ne valuterà l'urgenza e i tempi di attuazione.

Non è consentito commissionare allo studente attività di servizio, quali portare il registro da un ambiente scolastico all'altro, fare fotocopie e quant'altro; detti servizi, qualora necessario, devono essere richiesti ai collaboratori scolastici.

## **VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DOCENTE IN CLASSE**

I collaboratori scolastici sono tenuti all'assidua vigilanza durante i cambi turno degli insegnanti.

I docenti che iniziano il servizio giornaliero o provengono da ora di intervallo sono tenuti a farsi trovare all'ingresso dell'aula in attesa dell'uscita del docente.

Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega; qualora l'attesa si prolunghi oltre i cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio nel reparto; in questo caso il collaboratore scolastico provvederà a comunicare al Dirigente o al suo collaboratore il ritardo del docente al fine di provvedere all'eventuale sostituzione.

Nel caso il docente abbia lezione nell'ora successiva, lascia la classe al suono della campana, recandosi tempestivamente nell'aula in cui dovrà svolgere la lezione successiva, la vigilanza della classe sarà assicurata dai collaboratori in servizio nel reparto.

I collaboratori scolastici hanno sempre il dovere di accertare ritardi o assenze improvvise dei docenti nelle classi e di comunicarli immediatamente al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore, assicurando la vigilanza fino alla sostituzione.

## **VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE/L'INTERVALLO**

**La vigilanza sugli studenti durante la ricreazione/l'intervallo è assicurata dai docenti in servizio nella classe all'inizio della ricreazione (docente della terza ora), per tutta la sua durata e fino a che non siano rientrati in classe tutti gli studenti, e dai collaboratori scolastici (per questi ultimi esclusivamente presso il reparto di pertinenza).**

I docenti sono responsabili degli spostamenti degli alunni della classe in cui prestano il servizio. È appena il caso di ricordare quanto questo aspetto sia oltremodo gravoso di responsabilità nei casi di vigilanza di alunni minorenni.

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, la ricreazione verrà effettuata esclusivamente all'interno delle proprie aule e nei corridoi di pertinenza.

## **VIGILANZA SUGLI STUDENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA SPECIFICA**

In conseguenza dello specifico bisogno, la vigilanza è assicurata dal docente di sostegno in base all'orario di servizio, nonché dal collaboratore scolastico incaricato.

## **VIGILANZA IN USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio nei rispettivi reparti, effettuano la vigilanza, assicurando il regolare deflusso dalle uscite dell'Istituto.

**L'utilizzo delle scale antincendio è assolutamente vietato agli studenti e al personale, se non in caso di emergenza.**

## **SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI SCIENZE MOTORIE.**

Le oggettive difficoltà a svolgere le attività di Scienze Motorie presso la sede di via Roma costringono ad adottare alcuni provvedimenti organizzativi a tutela degli studenti e del personale docente.

I docenti di questa disciplina dovranno assicurarsi che i genitori degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni dichiarino per iscritto di accettare di praticare le attività presso **l'area esterna dell'impianto sportivo comunale, distante circa 150 metri dalla sede scolastica.**

I docenti devono avere la consapevolezza che per raggiungere l'impianto comunale con le classi occorrono particolari accorgimenti improntati alla prudenza, in quanto su di essi incombe la responsabilità dell'attraversamento della viabilità cittadina caratterizzata da intenso traffico automobilistico.

I docenti di Scienze Motorie delle due sedi si faranno carico di richiedere una dichiarazione scritta da parte dei genitori degli studenti minorenni e degli studenti maggiorenni, con la quale segnalino particolari condizioni fisiche o patologie tali da cagionare danni fisici o disturbi in misura temporanea o permanente ai propri figli durante la pratica dell'educazione fisica.

Tali docenti valuteranno preventivamente le condizioni degli impianti sportivi utilizzati (Palestra, Tensostruttura, aree esterne) e la tipologia delle attività motorie da proporre agli studenti.

## **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

**Riassumendo, si ricorda che la vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico;** riguarda innanzitutto i docenti ma anche i collaboratori scolastici e in diverse forme e titolo il Dirigente Scolastico (omissione rispetto agli obblighi organizzativi).

Le forme di responsabilità imputabili al personale scolastico nei casi di omessa vigilanza sono:

- la responsabilità civile extracontrattuale verso terzi (verso gli alunni e le loro famiglie);
- la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri ascrivibili allo status di pubblico dipendente);
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale (per effetto di condotta dolosa o colposa del dipendente);
- la responsabilità penale (per violazione di norme penalmente sanzionabili).

Il quadro normativo assegna alla scuola, ovvero al personale docente, ATA e al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui sono affidati ovvero dal momento dell'ingresso a quello di uscita degli studenti, compreso il tempo destinato alla ricreazione, con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto all'età degli studenti.

In merito alla responsabilità civile extracontrattuale, si riportano le principali disposizioni normative del Codice civile:

- ✓ Art. 2047: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto";
- ✓ Art. 2048: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza";
- ✓ Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Occorre inoltre ricordare che l'art. 61 della L. n. 312/80 limita la responsabilità patrimoniale del docente soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza, sia per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza.

L'insegnante si libera della "responsabilità" se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e se, nonostante l'impedimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento; è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Tuttavia, il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive e oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Essa sarà proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

Il Dirigente Scolastico

*Prof. Massimo Potenza*

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
ai sensi dell'art.3 co 2 del d.l.vo n. 39/93*